



# COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 del 13/02/2013

COPIA

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di febbraio, solita sala delle adunanze, alle ore 19:55, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PORCEDDU LUIGI	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	P
MAMELI MASSIMILIANO	A	PALA FRANCESCO	P
BACHIS FABRIZIO	P	GRIECO MARIO	P
COCCO ARNALDO	P	TRUDU LEOPOLDO	P
BANDU SANDRO	P	MELIS GIUSEPPE	P
MARAMARCO CARLO	P	CARIA CARLO	P
TRUDU FRANCESCO	P		
GRUDINA ALBERTA	P		
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	P		
CADEDU MONICA	A		
BARTOLI STEFANO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco LUIGI PORCEDDU.

Assiste il Vice-Segretario Comunale DONATELLA GARAU.

Risulta presente l'assessore esterno: BARBARA MANCA

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

GIUSEPPE MELIS

SANDRO BANDU

FRANCESCO TRUDU

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco, il quale introduce il punto 2 dell'ordine del giorno "Approvazione Regolamento sistema dei controlli interni", esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare nella seduta del 12 febbraio 2013, e cede la parola all'Assessore Alberta Grudina per illustrare l'argomento;

SENTITI gli interventi dell'Assessore A. Grudina, come riportato nel resoconto integrale della seduta;

SENTITI gli interventi del Consigliere F. Pala e dell'Assessore A. Cocco, come riportato nel resoconto integrale della seduta;

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

RILEVATO come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosca alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa, già riconosciuta dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", nonché dall'articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ssymii;

TENUTO CONTO che il Comune di Decimomannu, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolge:

- i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile, mentre, per le sole determinazioni dei Responsabili, il parere di regolarità tecnica è insito nella sottoscrizione della medesima da parte del Responsabile competente per materia e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- pareri e visti sono espressi secondo il Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno (con particolare riferimento ai paragrafi 7, 65 e 73 che, di fatto hanno anticipato di quattro anni i contenuti del D.L. n. 174/2012);

- ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale, in corso d'esercizio, verifica "*lo stato di attuazione*" di quanto programmato, mentre ne effettua la verifica conclusiva all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione;

- il controllo sugli equilibri finanziari è già costantemente presidiato dal Responsabile del Settore Finanziario, come prevede l'articolo 153 del TUEL, nonché dal paragrafo 67 del Principio Contabile n. 2 del 18.11.2008 che recita "*il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio*";

PRECISATO come il regolamento di competenza del Consiglio Comunale in ordine al Sistema dei Controlli interni ha per oggetto la cornice generale dei principi cui si attengono le diverse tipologie in esso individuate,

che dovranno essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli uffici e dei servizi competenti per materia, ragione per la quale la disciplina di dettaglio e attuativa del Sistema dei controlli interni deve essere demandata alla potestà regolamentare della Giunta Comunale in materia di organizzazione ;

RILEVATO come, nonostante in questo ente parte dei controlli previsti dalla novella dell'art. 3 del D.L. n. 147/2012 siano in parte del tutto attivati, tuttavia il comma 2 del medesimo obblighi gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito *"regolamento adottato dal consiglio"* entro il 10 gennaio 2013, sanzionando la mancata approvazione entro il termine di novanta giorni dalla data di sua entrata in vigore con lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 D.Lgs. n. 267/2000, previa diffida del Prefetto della provincia al Consiglio medesimo a provvedere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni;

ATTESO che i Responsabili di Settore, congiuntamente con il Nucleo di Valutazione, hanno immediatamente predisposto uno schema di regolamento per l'attivazione unitaria del sistema dei controlli interni di cui trattasi;

ESAMINATO lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da 9 articoli che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espressi dal vice Segretario Comunale, condivisi dal Responsabile del Settore Finanziario e Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL);

Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco:

Presenti n. 14: Luigi Porceddu, Fabrizio Bachis, Arnaldo Cocco, Sandro Bandu, Carlo Maramarco, Francesco Trudu, Alberta Grudina, Angelo Antonio Pusceddu, Vincenza Maria Cristina Gai, Francesco Pala, Mario Grieco, Leopoldo Trudu, Giuseppe Melis, Carlo Caria;

Assenti n. 3: Massimiliano Mameli, Monica Cadeddu, Stefano Bartoli;

<u>Favorevoli</u>	n. 14
<u>Contrari</u>	n. //
<u>Astenuti</u>	n. //

## DELIBERA

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da 9 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Comunale.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

**Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Decimomannu, 21/01/2013

F.to Donatella Garau

**Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Decimomannu, 21/01/2013

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Luigi Porceddu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Donatella Garau

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **21/02/2013** al **07/03/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.To Donatella Garau

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2013

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Donatella Garau

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

## **REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI**

### **Art. 1 Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni del Comune di Decimomannu.
2. Le attività di controllo interno sono finalizzate al miglioramento della qualità della attività amministrativa, anche attraverso il raggiungimento di livelli di efficienza, efficacia ed economicità più elevati. Esse producono report semestrali (entro il 31 marzo ed il 31 agosto) che sono inviati alla Giunta ed al Consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Tali report sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
3. I controlli interni sono i seguenti:
  - a) di regolarità amministrativa;
  - b) di regolarità contabile;
  - c) di gestione;
  - d) sugli equilibri finanziari.
4. L'ente si riserva di valutare l'opportunità di dare vita alle seguenti forme di controllo interno:
  - a) strategico, che comprende anche la relazione sulle performance;
  - b) sulle società partecipate non quotate;
  - c) sulla qualità dei servizi erogati.
5. Il sistema dei controlli interni, con particolare riferimento a quello di regolarità amministrativa, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
6. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della predisposizione da parte del Segretario comunale della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare.
7. Partecipano ai controlli interni il Segretario dell'ente, i Responsabili di settore, il nucleo di valutazione ed il Revisore dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio dell'ente.
8. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura, denominata unità di controllo, posta in staff al Segretario.
9. I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
10. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei Responsabili.

11. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del Consiglio comunale nel corso dell'esame ed approvazione del conto consuntivo e della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

## **Art. 2 Il controllo di regolarità amministrativa**

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva si applica alle deliberazioni, alle determinazioni e, più in generale, a tutti i provvedimenti amministrativi. Esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In tale parere viene verificata la conformità della determinazione, dell'atto amministrativo o della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. L'esito di questa attività è riportato nel testo del provvedimento.
3. La Giunta ed il Consiglio comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni che devono essere esplicitate nel testo del provvedimento.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni e può utilizzare il nucleo di valutazione. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva. Esso verifica in aggiunta il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
5. Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 50.000,00 euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai Responsabili e su quelli su cui il Segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che sono individuati a maggior rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal Segretario stesso.

6. Viene predisposto un rapporto semestrale che è trasmesso ai Responsabili, al nucleo di valutazione, al Revisore dei conti, al Sindaco ed al Consiglio dell'ente. Esso contiene anche specifiche direttive per i Responsabili. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei Responsabili con le modalità definite dalla apposita metodologia.

### **Art. 3 Il controllo di regolarità contabile**

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal Responsabile del settore finanziario e si concretizza nel visto sulle determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che producono, anche indirettamente, conseguenze finanziarie e/o patrimoniali sull'ente.

2. Esso verifica:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
- b) la corretta imputazione;
- c) l'esistenza del presupposto;
- d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
- e) la conformità alle norme fiscali;
- f) il rispetto delle competenze;
- g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
- h) il rispetto del regolamento di contabilità;
- i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- l) l'accertamento dell'entrata;
- m) la copertura nel bilancio pluriennale;
- n) la regolarità della documentazione;
- o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

3. Le risultanze di questa forma di controllo sono contenute nel testo del provvedimento. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il Revisore dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal Responsabile. Egli predispone con cadenza semestrale uno specifico rapporto che, unitamente alle indicazioni del Revisore dei conti, è trasmesso al Sindaco, al Segretario, ai Responsabili, al nucleo di valutazione ed al Consiglio dell'ente.

#### **Articolo 4 Il controllo sugli equilibri finanziari**

1. La regolamentazione del controllo sugli equilibri finanziari è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche alla gestione delle società partecipate non quotate. La responsabilità di questa forma di controllo interno è posta in capo al Responsabile del settore finanziario.

#### **Art. 5 Il controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.
3. Si basa sulla seguente struttura contabile: il PEG (che comprende anche il piano delle performance) ed il PDO; i centri di costo e la contabilità analitica (*qualora attivata*); il sistema di indicatori e di reportistica.
4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.
5. Le sue risultanze sono utilizzate dal nucleo per la valutazione dei Responsabili.
6. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni, coordinata dal Segretario.
7. I suoi esiti sono contenuti in specifici report e sono trasmessi al Sindaco, al Consiglio dell'ente ed al Revisore dei conti.

#### **Art. 6 Gestione associata**

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

#### **Art. 7 La valutazione**

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse al nucleo di valutazione affinchè ne tenga conto nella valutazione dei Responsabili, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

#### **Art. 8 L'affidamento al Segretario della responsabilità di settori**

1. La responsabilità di settori, in conseguenza dell'affidamento di compiti di rilevante importanza, sui controlli interni e sulla prevenzione della corruzione, può essere affidata al Segretario solamente per periodi limitati ed in presenza di circostanze straordinarie, quali l'assenza dei responsabili con diritto alla conservazione del posto.

### **Art. 9 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Esso è pubblicato sul sito internet dell'ente.